Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1983, n. 644.

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 1983.

Trasferimento del comune di Africo dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melito di Porto Salvo e dell'ufficio del registro di Reggio Calabria a quella dei corrispondenti uffici di Locri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Melito di Porto Salvo e di Locri e degli uffici del registro di Reggio Calabria e di Locri al fine di assicurare ai contribuenti di Africo un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Africo è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Melito di Porto Salvo e dell'ufficio del registro di Reggio Calabria a quella dei corrispondenti uffici di Locri.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6180)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983, che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli, serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 25 novembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato

nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 novembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi per le serie Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1983
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 23

(6249)

DECRETO 15 novembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983, che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli, serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 25 novembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 novembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1983
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 24

(6250)

DECRETO 15 novembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio e 3 settembre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 e n. 249 del 5 luglio e 10 settembre 1983, che autorizzano rispettivamente l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e O (L. 100.000.000) nonché l'istituzione di tre nuove serie di titoli, serie R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi);

Decreta:

Per il giorno 25 novembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 novembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1983
Registro n. 47 *Tesoro, foglio n.* 25

(6251)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di un'opzione e di condizioni generali di polizza presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982; 8 giugno 1983; 14 luglio 1983 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni speciali di polizza; di tassi di premio in estensione di tariffa in vigore, di un'opzione alla scadenza del contratto e di condizioni generali di polizza delle assicurazioni collettive;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'opzione, i tassi di premio e le condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive, di seguito descritte, presentate dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa R XIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca, prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa RXIII, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa R I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa R I, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa R IU, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa R IU, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

regolamento per la gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere ai fini della rivalutazione dei contratti collettivi stipulati nelle sopracitate forme assicurative - tariffa R XII, R I e R IU;

opzione da applicare a contratti in tariffa R XII o R XII e 3 per la conversione a scadenza del capitale assicurato in un'assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile;

tariffa R VIIIU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa R VIIIU;

tariffa R VIII, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R VIIIC, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII ce 3, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R XII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

condizioni generali di polizza regolanti le assicurazioni collettive;

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4 %), per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto assicurato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tassi di premio in estensione della tariffa R VIIIC, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12864.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6182)

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di un'opzione e di tassi di premio d'inventario e di condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982; 8 giugno 1983; 14 luglio 1983 della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni speciali di polizza; di tassi di premio in estensione di tariffa in vigore, di una opzione alla scadenza del contratto e di condizioni generali di polizza delle assicurazioni collettive;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'opzione, i tassi di premio e le condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa R XIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa R XIII, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa R I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa R I, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa R IU, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa R IU, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

regolamento per la gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere ai fini della rivalutazione dei contratti collettivi stipulati nelle sopracitate forme assicurative - tariffa R XII, R I e R IU;

opzione da applicare a contratti in tariffa R XII o R XII e 3 per la convenzione a scadenza del capitale assicurato in un'assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile;

tariffa R VIIIU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa R VIIIU;

tariffa R VIII, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R VIIIC, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII ce 3, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R XII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa R XII c 3, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

condizioni generali di polizza regolanti le assicurazioni collettive;

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4 %), per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto assicurato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942);

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensiva della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tassi di premio in estensione della tariffa R VIIIC, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12863.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6183)

DECRETO 14 novembre 1983.

Autorizzazione alla Ambra assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare le assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 2 novembre 1983 della Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale che la società possa compiere tutti gli atti necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare mediante l'acquisto di portafogli da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e lo sviluppo;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica uniti alla suddetta domanda;

Rilevato che la società si è impegnata ad integrare il predetto programma di attività in conseguenza dell'eventuale provvedimento di trasferimento di portafoglio;

Sentito il parere favorevole espresso dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la relazione predisposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per la commissione consultiva per le assicurazioni private, adunanza del 4 novembre 1983;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 4 novembre 1983;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

La Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I, lettera *A*), alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 31 gennaio 1984 le tariffe di cui alla delibera del CIP n. 3 in data 27 gennaio 1983.

Roma, addì 14 novembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1983.

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 1928/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1210/83 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto 3 novembre 1983, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'A.I.M.A. la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad una rapida acquisizione delle relative domande all'A.I.M.A., al fine di procedere alla ripartizione degli importi;

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori di latte, la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, che posseggano almeno cinque e non più di venti vacche da latte, e che siano sottoposti al pagamento del prelievo di corresponsabilità previsto dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

I piccoli produttori che intendano beneficiare dell'aiuto e che ne abbiano i requisiti, come individuati all'art. 1, debbono presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo agli assessorati regionali dell'agricoltura in appresso indicati con la dizione « Organismi regionali » nella cui giurisdizione è ubicata l'azienda zootecnica del produttore richiedente.

La domanda di aiuto, redatta sullo schema di cui all'allegato 1 e sotto la propria responsabilità, può essere presentata dal produttore individualmente oppure pel tramite di associazioni di produttori riconosciuti. La firma del richiedente deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali il latte è consegnato dal richiedente è assoggettato al prelievo di corresponsabilità, ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978.

Tale attestazione può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare quanto sopra.

Art. 3.

Gli organismi regionali fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande, procedono poi all'esame delle stesse in merito ai termini ed alle formalità prescritte.

Gli organismi regionali possono richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente, procedendo eventualmente ad accertamenti diretti.

Art. 4.

Entro e non oltre il 31 gennaio 1984 dovranno pervenire all'A.I.M.A., in unica copia originale, gli elenchi suddivisi per provincia delle domande ammissibili allo aiuto comunitario, secondo lo schema allegato 2.

Art. 5.

L'A.I.M.A., non appena ricevuti tutti gli elenchi da parte degli organismi regionali, e comunque non oltre il 31 marzo 1984, termine fissato dal regolamento comunitario, provvederà a suddividere l'ammontare complessivo dell'aiuto assegnato all'Italia (13,4 milioni di ECU) per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ne abbiano conoscenza tutti gli interessati.

Art. 6.

Nel più breve tempo possibile l'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio mediante assegno circolare che verrà inoltrato agli interessati tramite istituto bancario.

Roma, addì 11 novembre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA
DEL PICCOLO PRODUTTORE DI LATTE
(in duplice copia di cui una in bollo)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente nel comune di . . . . via (o località) . . . . nella sua qualità di (1) . . . . dell'azienda/e (2) . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . . (provincia) contrada (o località) . . . . chiede che gli venga concesso il contributo CEE per n. . . . . vacche da latte, di cui ai regolamenti (CEE) n. 1210/83 e n. 1928/83.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le vacche da latte per le quali chiede il contributo CEE si riferiscono esclusivamente a bovine in produzione;

2) di possedere vacche da latte anche nelle altre seguenti aziende:

Azienda . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . . (provincia) in agro di . . . . contrada . . . . dove sono allevate n. . . . . vacche da latte;

(*) che le vacche da latte possedute dal richiedente non eccedono comunque n. 20 capi complessivi ovunque ubicati;

3) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti citati in premessa e nazionali emanate dalle autorità italiane;

4) di non aver presentato e di non presentare altra domanda termine dei regolamenti (CEE) n. 1210/83 e n. 1928/83;

5) di consentire ed agevolare gli accertamenti che gli organismi regionali riterranno opportuni;

6) di allegare documento comprovante l'avvenuto pagamento del prelievo di corresponsabilità per il latte consegnato nell'anno 1983.

In fede

. . . . .

Firma autenticata

. . . . . .

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario (ecc.).

(2) Denominazione dell'azienda/e.

(*) Ripetere le indicazioni richieste nel caso di altre aziende dove sorgano allevamenti di vacche da latte.

ALLEGATO 2

AIUTI AI PICCOLI PRODUTTORI DI LATTE (Campagna 1983-84)

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Regione . . . *Provincia* . . . . *Ufficio*

Corresponsione aiuto comunitario ai piccoli produttori di latte - Regolamenti (CEE) n. 1210/83 e n. 1928/83

Foglio n. .

Numero d'ordine (1)	Numero e sigla domanda	COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	Luogo e data di nascita (3)	INDIRIZZO Via N. c.a.p. comune (4)	Numero vacche	Importo da pagare da parte istituto bancario (2)
1	2	3	4	5	6	7
				Totale della pagina . .		

., lì . . . . .

Il direttore dell'ufficio

. . . . .

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi ed ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) Da compilarsi a cura dell'A.I.M.A.
(3) Indicare luogo e data di nascita per tutti i nominativi con estrema precisione.
(4) L'indicazione dell'indirizzo deve essere fatta con particolare precisione.

(6179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 192926 del 15 novembre 1983 praticabili dal 21 novembre 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	606
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	352
Olio combustibile BTZ	»	387

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	564	567	570	573	576
Petrolio (*)	»	619	622	625	628	631
Olio comb.le fluido	L./kg	477	480	483	486	489

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6269)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 settembre 1983; avvisi di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983 e n. 268 del 29 settembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1983).

Le modifiche *sono stampate con caratteri corsivi.*

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

[1] 1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, *in ogni caso non oltre il 25 del mese,* ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[2] 2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente *alle amministrazioni di competenza* con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.

[3] 3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

Art. 2.

[1] 1 L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme *anticipate e denunciate* nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto

delle gestioni previdenziali ed assistenziali. *Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato.*

[2] 2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

[3] 3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

[4] 4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

[5] 5. Entro il *30 novembre 1983* i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

[6] 6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a *nove*, delle quali la prima entro il *30 novembre 1983*, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il *30 giugno 1984* secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

[7] 6-bis. *Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il* 30 *novembre* 1983.

[8] 6-ter. *Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma* 5 *anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo* 2-*bis del decreto-legge* 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito, con modificazioni, nella legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *in misura non superiore al* 20 *per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al* 30 *per cento del personale in forza.*

[9] 7. Per le imprese che alla data del *30 novembre 1983* si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

[10] 7-bis. *Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 29 *luglio* 1947, *n.* 804, *e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo* 2 *della legge* 27 *marzo* 1980, *n.* 112, *il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al* 31 *ottobre* 1984. *Nel frattempo il* 10 *per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.*

[11] 8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al *30 novembre 1983* il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

[12] 9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

[13] 10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del *30 novembre 1983* si trovino

in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

[14] 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

[15] 12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il *31 luglio 1984.*

[16] 13. *Gli enti previdenziali e assistenziali impositori* determinano le modalità per i versamenti.

[17] 14. *Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al* 1° *gennaio* 1983. *I relativi contributi sono versati entro il* 30 *giugno* 1984. *Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il* 30 *novembre* 1983 *e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa.*

[18] 15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

[19]) 16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

[20] 17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al *30 novembre 1983.*

[21] 18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il *30 novembre 1983,* le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[22] 19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale *ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

[23] 20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al *31 dicembre 1983,* in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

[24] 21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'articolo 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

[25] 22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

[26] 23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

Art. 3.

[1] 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

[2] 2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

[3] 3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

[4] 4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

[5] 5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

[6] 6. *L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata.*

(*Il comma* 7 *è soppresso*).

[7] 8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art. 4.

[1] 1. *Per l'anno* 1983 *i contributi base e di adeguamento e per l'anno* 1984 *i contributi di adeguamento* dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-*sexies*.

[2] 2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. *Per l'anno* 1984 *la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno* 1983.

[3] 3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

[4] 4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

[5] 4-bis. *I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo* 2, *secondo comma, del decreto-legge* 22 *dicembre* 1981, *n.* 791, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *febbraio* 1982, *n.* 54, *e allo articolo* 1, *secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 8 *luglio* 1980, *n.* 538, *e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il* 25 *luglio e il* 25 *ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo* 12 *del decreto-legge* 27 *luglio* 1981, *n.* 402, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *settembre* 1981, *n.* 537, *e all'articolo* 3 *del decreto-legge* 22 *dicembre* 1981, *n.* 791, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *febbraio* 1982, *n.* 54, *sono versati in due rate eguali scadenti il* 10 *luglio e il* 10 *settembre dell'anno solare al quale si riferiscono.*

[6] 5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.

[7] 6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

[8] 6-bis. *Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a L. 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984.*

[9] 7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

[10] 8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983.

[11] 9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. *Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.*

[12] 10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

[13] 11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

[14] 12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.

[15] 13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983.

[16] 14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[17] 14-bis. *L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima.*

[18] 15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

[19] 16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

[20] 17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

[21] 17-bis. *L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.*

[22] 18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

[23] 19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.

[24] 20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[25] 21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

[26] 22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

[27] 23. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.

[28] 24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

[29] 25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

[30] 26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.

[31] 27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di altri dodici mesi.

[32] 28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 5.

[1] 1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

[2] 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

[3] 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità

economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[4] 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

[5] 5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[6] 6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

[7] 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

[8] 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

[9] 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute *dei lavoratori*, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[10] 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

[11] 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente organo regionale.

[12] 12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

[13] 12-bis. *L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

[14] 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

[15] 14. *Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.*

Art. 6.

[1] 1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori *e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio* non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. *Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.*

[2] 2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

[3] 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola

volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

[4] 4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui allo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

[5] 5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo *di cui al presente articolo* sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

[6] 6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni *di cui ai commi precedenti* dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza *della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,* le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

[7] 7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al *suo* superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

[8] 8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. *In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L.* 10.000 *per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo* 22 *della legge* 21 *luglio* 1965, *n.* 903, *né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.*

[9] 9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni *di cui al comma precedente* aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.

[10] 10. Le disposizioni di cui ai commi *8 e 9* si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione.

[11] 10-bis. *Ai fini dei commi* 8, 9 *e* 10, *per le pensioni aventi decorrenza successiva al* 30 *settembre* 1983, *i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:*

1979	1,2038
1980	1,1346
1981	1,3003
1982	1,2731
1983	1,2126.

[12] 10-ter. *I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo* 19 *della legge* 30 *aprile* 1969, *n.* 153, *e successive modificazioni e integrazioni.*

[13] 11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.

[14] 11-bis. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.*

[15] 11-ter. *Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.*

[16] 11-quater. *Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.*

[17] 11-quinquies. *Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.*

Art. 7.

[1] 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare *successivo al 1983* è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione

non inferiore al 30 % dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. *A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del* 1° *gennaio* 1984, *il limite minimo* di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio *di ciascun anno.*

[2] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

[3] 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi *successivi al 31 dicembre 1983* ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche *per le quali è previsto un requisito contributivo* a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[4] 4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

[5] 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

[6] 6. *A decorrere dal 1° gennaio 1984* il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative ».

[7] 7. *A decorrere dal 1° gennaio 1984* l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

[8] 8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, *fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,* tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

[9] 9. Ai fini dell'accertamento del diritto *e dell'anzianità contributiva per la determinazione* della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa *e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in*: 5.460 *giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di* 35 *anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;* 4.050 *giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia;* 1.350 *giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno* 270 *nel quinquennio precedente la domanda di pensione.*

[10] 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

[11] 11. Per la contribuzione relativa a periodi *successivi al 31 dicembre 1983,* qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

[12] 12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a *270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.*

[13] 12-bis. *Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.*

[14] 13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli *effettivi e figurativi* fino alla concorrenza del predetto numero.

Art. 8.

[1] All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« *La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.*

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione *del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza.

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente ».

[2] 1-bis. *Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.*

Art. 9.

[1] 1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi *che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento* per controllare la permanenza dello stato invalidante. *La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento.*

[2] 2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[3] 3. *I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al* 60 *per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo* 11, *primo comma, della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482.

[4] 4. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9-bis.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all'estero.

Titolo II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 10.

[1] 1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

[2] 2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

[3] 3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

[4] 4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera *a*) del comma precedente non può superare L. 20.000 per ricetta.

[5] 5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

[6] 6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, *a seguito del loro inserimento nel prontuario,* dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

[7] 7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

(*Il comma 8 è soppresso*).

[8] 9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in L. 50.000.

[9] 9-bis. *Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre 1975, n. 685.*

[10] 9-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 11.

[1] 1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

[2] 2. *Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

[3] 3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

[4] 4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

[5] 5. *Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.*

[6] 5-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad*

interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica), previste dal piano sanitario nazionale.

[7] 6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

[8] 7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

[9] 8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.

[10] 9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

[11] 10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda ».

Art. 12.

[1] 1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

[2] 2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

[3] 3. *Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo* 30 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833.

[4] 4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

[5] 5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

[6] 6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

[7] 7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

[8] 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

[9] 9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

[10] 10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

[11] 11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

[12] 12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[13] 13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

[14] 14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il *CIP* approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (*CIPE*), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato *dal CIP* per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

[15] 15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 13.

[1] 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

[2] 2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

[3] 3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

[4] 4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

[5] 5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

[6] 6. *I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.*

[7] 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. *Restano in vigore dal 1° gennaio 1983* le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

Art. 14.

[1] 1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, *nei limiti previsti dal comma 2*-bis, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

[2] 2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

[3] 2-bis. *In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 15.

[1] 1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

[2] 2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

[3] 3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

[4] 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

[5] 5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[6] 6. Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

Art. 16.

[1] All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:

« I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente ».

[2] 1-bis. *Al secondo comma dell'articolo* 49 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *le parole*: « *gli atti di cui al comma precedente* » *sono sostituite dalle seguenti*: « *gli atti di cui al primo comma* ».

Art. 17.

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. *Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.*

(*Il comma* 2 *è soppresso*).

Art. 18.

[1] 1. *Entro il* 30 *novembre* 1983 *il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del* 30 *settembre* 1983 *e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del* 31 *dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio* 1983.

[2] 2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi *pregressi* e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

Art. 19.

[1] 1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. *Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il* 30 *novembre* 1983.

[2] 2. *Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del* 31 *ottobre, del* 20 *novembre e del* 31 *dicembre.*

[3] 3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. *La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento.*

Art. 20.

All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, *con legge dello Stato.*

Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, è sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.

Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio. ».

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 21.

[1] 1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

[2] 2. *L'ultimo comma dell'articolo* 25 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 468, *è sostituito dal seguente*:

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa* ».

[3] 3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. ».

[4] 4. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 12 per cento. ».

Art. 22.

[1] 1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

[2] 2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla

base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

[3] 3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

[4] 4. Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera *f*), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 23.

[1] 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

[2] 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.

[3] 3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. *Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo* 15 *della legge* 20 *maggio* 1982, *n.* 270, *vacanti entro il* 31 *dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.*

Art. 24.

[1] 1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta.

[2] 2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 25.

[1] 1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

[2] 2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.

[3] 3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.

[4] 4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[5] 5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

[6] 6. La maggiore spesa derivante dell'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

[7] 7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31 dicembre 1983.

[8] 8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1983.

[9] 9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.

[10] 10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

[11] 11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, *alla voce « Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti »*.

[12] 12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite

dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.

[13] 13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono *rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983.* Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

[14] 14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, *sono differiti al 10 novembre 1983.*

[15] 15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare *entro il 10 novembre 1983* le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima *sono differiti di novanta giorni.*

[16] 16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

[17] 17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

[18] 17-bis. *Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il* 30 *giugno* 1988, *si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo* 6, *settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 643, *e successive modificazioni.*

[19] 18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al *30 giugno 1984.*

[20] 19. *All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire* 15.000 *milioni, si provvede per lire* 7.500 *milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 194 *dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario* 1983 *e per lire* 7.500 *milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario* 1984.

[21] 19-bis. *Il termine previsto dall'articolo* 2 *della legge* 5 *agosto* 1981, *n.* 453, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985.

[22] 20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

(*Soppresso*)

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali . .	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 . .	800.000	ordinario
	Tassa annuale . .	50.000	ordinario

Note:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

La legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 *gennaio* 1983, *numeri* 1 *e* 2, *degli articoli* 3 *e* 4, *comma* 3, *del decreto-legge* 10 *gennaio* 1983, *n.* 3, *e dei decreti-legge* 11 *marzo* 1983, *n.* 59, 11 *maggio* 1983, *n.* 176, 4 *luglio* 1983, *n.* 314, *e* 11 *luglio* 1983, *n.* 317, *nonché quelli instaurati anteriormente al* 20 *agosto* 1983 *per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali ».*

(6215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 a parziale modifica del decreto ministeriale 11 giugno 1983 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già fissate per il 20 e 21 novembre 1983, sono differite a data da destinarsi.

(6191)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 maggio 1983: « Tabella "Esport" - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 1° luglio 1983).

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 52, il testo relativo alle voci doganali 06.01 A (bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi allo stato di riposo vegetativo) e da 07.01 a 08.09 (ortaggi freschi e frutta fresca), è sostituito dal testo seguente:

« 06.01 A — *Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi allo stato di riposo vegetativo.*

L'esportazione è consentita dalle dogane su esibizione del certificato di controllo o della distinta di carico vistata, rilasciati dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'esportazione verso i Paesi terzi, qualora siano in vigore prezzi minimi, è inoltre subordinata alla presentazione in dogana di una copia della fattura munita di visto di controllo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Ortaggi freschi e frutta fresca.

L'esportazione, verso i Paesi della Comunità, dei prodotti sottoelencati è subordinata alla presentazione del certificato di controllo o della dichiarazione di ricevuta rilasciata dall'Istituto nazionale per il commercio estero; l'esportazione degli stessi prodotti verso i Paesi terzi può essere effettuata esclusivamente mediante presentazione del certificato di controllo:

ex 07.01, 08.02, ex 08.04, ex 08.05, ex 08.06, ex 08.07, ex 08.08, ex 08.09 — aglio, albicocche, arance, limoni, mandarini e simili, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli cappucci e verzotti, cavol idi Bruxelles, cetrioli (ad eccezione di quelli destinati ad uso industriale), cicoria Witloof, ciliege, cipolle, fagiolini, fragole, indivie ricce, lattughe, melanzane, mele, pere, pesche, pimenti o peperoni dolci, piselli da sgranare, pomodori, porri (ad eccezione di quelli destinati ad uso industriale), scarole, sedani da costa, spinaci, susine, uve da tavola, zucchine (ad eccezione di quelle destinate ad uso industriale).

L'esportazione dei prodotti appresso elencati, verso qualsiasi destinazione, è subordinata alla presentazione del certificato di controllo:

castagne, cocomeri, loti, mandorle sgusciate, finocchi, patate, radicchio rosso ».

Sempre nell'allegato 2, a pag. 53 nel testo relativo alla voce doganale 20.02 C (conserve di pomodori, pomodori pelati e concentrato di pomodoro) deve essere depennata, nella quarta riga del primo capoverso, la dicitura « con validità di trenta giorni ».

Sempre a pag. 53 il testo relativo alla voce doganale 22.05, vini, è sostituito dal seguente:

« 22.05 — *Vini.*

Ogni trasporto di vino per quantitativi superiori a 15 litri, in qualunque tipo di confezione, deve essere scortato, se destinato ad un Paese membro della CEE, dal documento di accompagnamento comunitario.

L'esportazione di vino per quantitativi superiori a 15 litri (1), in qualunque tipo di confezione, destinata ai Paesi terzi, è subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio all'uopo autorizzato e, quando richiesto dal Paese importatore, dal certificato di origine rilasciato dagli enti abilitati dal Ministero dell'agricoltura.

L'esportazione di vino verso U.S.A., Canada, Messico (2) è subordinata alla presentazione in dogana del certificato relativo alla disciplina del marchio nazionale affidata all'I.C.E., rilasciato dai laboratori all'uopo abilitati ».

(1) In conformità all'accordo italo-elvetico del 25 aprile 1961, tali disposizioni non si applicano alle spedizioni occasionali ed isolate di vini, non superiori a 400 litri.

(2) Fino a 250 litri per tipo l'esportazione può essere ammessa dall'I.C.E. senza obbligo di presentazione del certificato di analisi.

(6234)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Illea di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Illea di Torino, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.M.A. S.r.l. di Colmurano (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Index S.r.l., con sede legale in Magenta e stabilimenti ed uffici amministrativi in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Index S.r.l., con sede legale in Magenta e stabilimenti ed uffici amministrativi in

Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. - Società editrice campana, del quotidiano Il Diario, con sede in Napoli e redazione di Caserta, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicata le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto & Figli, con sede sociale in Valdagno (Vicenza), divisione arredamento, con stabilimento di produzione ed ufficio in Trissino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Niagara S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale di Sicilia, in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tranceria veneta, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio S. Vito di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio S. Vito di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caris di Cazzago S. Martino (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma e unità in Milano, Roma, Como, Bologna, Modena, Firenze, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ispe S.a.s. di geom. Damiano Luciano e C., con sede e stabilimento in Foglizzo (Torino), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati sud di Pontinia (Latina), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati sud di Pontinia (Latina), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A.F., in Priola, frazione Pievetta (Cuneo), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone), stabilimento di Ceccano, uffici e magazzino di Roma, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai

lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Membri, con sede in Bergamo e stabilimento in Comun Nuovo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gnutti - Divisione macchine Transfer, con sede e stabilimento in Ospitaletto (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferodo italiana S.p.a, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferodo italiana S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor cavi, stabilimento di Latina, è prolungata al 26 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone, con sede e stabilimento in S. Vittore Olona (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.B. - Electro-acoustic Systems di Aprilia (Roma), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roatta e C. S.p.a., con stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 2 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roatta e C. S.p.a., con stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidenza vetraria, con sede in Milano e stabilimento in Fidenza (Parma), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche, con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 2 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6218)

Ammissione al trattamento speciale di disoccupazione in favore di lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela.

Con decreto interministeriale 2 agosto 1983 è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 22 gennaio 1983 al 20 luglio 1983.

(6216)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coop. Altieri Alabastro, in Volterra.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coop. Altieri Alabastro, con sede in Volterra (Pisa), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(6217)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Locri

Con decreto 13 ottobre 1983, n. 1756, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Novito o Siderno, in comune di Locri (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 47½ (mq 13.200) e 61½ (mq 15.160), di complessivi mq 28.360 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 27 giugno 1980-19 aprile 1983, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del citato decreto.

(6197)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione alla produzione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 2 novembre 1983 sono state revocate, su rinuncia dell'impresa interessata, le autorizzazioni alla produzione dei sottoelencati presidi sanitari nello stabilimento dell'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, ubicato in Brescia, a suo tempo rilasciate all'impresa stessa:

1) Difoltox 80
2) Mancozin
3) Dinitiol cereali
4) Zinebina Caffaro micronizzata tipo blu
5) Zinebina 80 Caffaro micronizzata
6) Ramezin K 20
7) Terfit 50
8) Ramezin M 16
9) Ramezin
10) Ramezin KT
11) Poltiglia Caffaro 20
12) Probetal
13) Manebina Caffaro
14) Utazin S Caffaro
15) Terfit P 5
16) Solgas
17) Terfit pasta
18) Poltiglia bordolese Caffaro
19) Utazin Caffaro
20) Ziramit
21) Ramezin KC
22) Polvere Caffaro
23) Ziramit pasta
24) Utamanebina Caffaro
25) Antideriva Caffaro
26) Ziramit 90
27) Dacol 5 UP
28) Dinitiol pasta
29) Ossisolfato di rame Caffaro
30) Dinitiol P 10
31) Cuprifer
32) Neoram
33) Dacol F pasta
34) Dacol D pasta
35) Dinitiol P 4
36) Dipet
37) Cuprozin
38) Cuprocaffaro
39) Folprame
40) Cloresene
41) Betamix
42) Aviocaffaro PF

(6199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

chimica delle sostanze naturali con applicazioni.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica psichiatrica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmitologia);

patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollami, conigli).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

1) costruzione di macchine;
2) analisi matematica I;
3) elaborazione automatica delle informazioni.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) chimica industriale;
2) analisi matematica I;
3) chimica inorganica superiore.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6235)

MINISTERO DELL'INTERNO

31° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83 e n. 247/83 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3782 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5589/C1-83 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « STEYR » MOD. 1909 (C)
Calibro: 6,35 mm
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 53
Lunghezza dell'arma: MM. 115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: NOCENTINI LILIANA TITOLARE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 3783 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3735/C-80 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « JOSEPH KOSCHAT » MOD. PIRSCHSTUTZEN 70
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « F.LLI PARINI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 3784 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50/5349/C-83 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « S.G.S. SECOLO » MOD. DUO 300
Calibro: 4,5 mm.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 220
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C9**

N. 3785 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. SSO EXPRESS
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 3786 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. SSO EXPRESS
Calibro: 375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3787 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. SSO EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3788 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 500
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3789 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 501
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 590
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3790 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3791 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 500
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3792 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 501
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 590
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3793 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3794 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3795 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3796 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3797 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 300 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3798 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 502
Calibro: 375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERETTA GUSSALLI UGO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA FABBRICAZIONE ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3799 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « STAR » MOD. 30 M
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA DI G. GARBARINO PINEROLO (TORINO)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3800 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « STAR » MOD. 30 P K
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA PRIMA DI G. GARBARINO PINEROLO (TORINO)
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3801 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3040/C-80 *in data* 10 *ottobre* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MANURHIN » MOD. F.S.A. MR
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 460
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A RECUPERO DI GAS
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE ARMERIA GALLI AURELIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

(6194)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Estensione al comune di Bacoli dell'ordinanza concernente la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa. (Ordinanza numero 50/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983;

Vista la lettera del prefetto di Napoli, n. 603/BRA/GAB del 31 ottobre 1983;

Considerato che anche il comune di Bacoli ha subito danni a causa del bradisismo che interessa l'area flegrea tant'è che il sindaco ha adottato numerose ordinanze di sgombero da unità abitative dichiarate inagibili a causa del bradisismo;

Ravvisata l'opportunità di favorire la ricerca di una sistemazione autonoma alloggiativa da parte degli interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) Sono estese al comune di Bacoli le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 recanti la concessione del contributo mensile di L. 350.000, per la durata di mesi sei, a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili a causa del bradisismo e che reperiscano un'autonoma sistemazione alloggiativa.

2) La relativa spesa sarà prelevata dai fondi posti a disposizione, con l'ordinanza n. 25/FPC dell'8 ottobre 1983, a favore del sindaco di Bacoli che è tenuto a produrre il documentato rendiconto alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6192)

Estensione al delegato alla protezione civile del comune di Bacoli delle disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, concernente il collocamento in aspettativa di amministratori comunali. (Ordinanza n. 51/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983;

Vista la lettera del prefetto di Napoli n. 600/BRA/GAB del 31 ottobre 1983;

Considerato che anche il comune di Bacoli, a seguito del bradisismo che interessa l'area flegrea, ha dovuto mobilitare la propria struttura per il soccorso alla popolazione locale che ha subito danni;

Ravvisata l'opportunità di consentire al delegato alla protezione civile di Bacoli di dedicarsi a tempo pieno all'opera di assistenza ai predetti nuclei familiari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Al consigliere delegato alla protezione civile di Bacoli sono estese, per la durata di giorni trenta dalla data del presente provvedimento, le disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 recante il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6193)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Fiorano Modenese

Con deliberazione della giunta regionale 13 settembre 1983, n. 4508, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 18 ottobre 1983, n. 9263/6324, è stata approvata la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Fiorano Modenese (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 aprile 1983, n. 126.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6201)

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale « Bonora » di Montefiore Conca

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1983, n. 3099, controllata dalla C.C.A.R.E.R., la ditta Silvagni Caterina, in Montefiore Conca (Forlì) è stata autorizzata al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Bonora » di Montefiore Conca, in contenitori di cartone politenato. La veste grafica dei contenitori deve essere conforme all'esemplare allegato alla deliberazione.

(6242)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Strigno

Con deliberazione 9 settembre 1983, n. 9907, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2123/11, in partita tavolare 427, del comune catastale di Strigno dal demanio al patrimonio provinciale.

(6243)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di ottobre 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1983 rispetto a ottobre 1982 risulta pari a più 13,3 (tredicivirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1983 rispetto ad ottobre 1981 risulta pari a più 32,7 (trentaduevirgolasette).

(6256)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di agraria per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno il giorno 29 dicembre 1983 alle ore 9, in Torino, presso i locali della presidenza della facoltà di agraria, in via Michelangelo n. 32.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6258)

Modificazione al diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Per motivi organizzativi, le prove di esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), già fissate per il giorno 22 dicembre 1983 ed indicate nel seguente prospetto sono rinviate al giorno 11 gennaio 1984:

Classe di concorso		
XXXII	- Disegno e storia dell'arte	1ª prova scritto-grafica
XXXVII	- Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	1ª prova scritta
LIII	- Informatica gestionale	prova scritta
LXII	- Lingue e civiltà straniere: spagnolo	1ª prova scritta
CV	- Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno	1ª prova scritta
CXIV	- Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni	1ª prova scritta o scritto-grafica

Le prove di esame già fissate per il giorno 23 dicembre 1983 ed indicate nel seguente prospetto sono rinviate al giorno 12 gennaio 1984:

Classe di concorso		
XVI	- Chimica agraria	prova scritta
XXXII	- Disegno e storia dell'arte	2ª prova scritto-grafica
XXXVII	- Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	2ª prova scritta
LXII	- Lingue e civiltà straniere: spagnolo	2ª prova scritta
LXIII	- Matematica	prova scritta
CV	- Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno	2ª prova scritto-grafica
CIX	- Tecnologia radiologica	prova scritta
CXIV	- Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni	2ª prova grafica

Restano, invece, confermate le date per le prove d'esame delle classi sottoindicate:

Classe di concorso		Date previste per le prove
XVII	- Chimica industriale	21 e 22 dicembre 1983
XXV	- Discipline giuridiche ed economiche	21 e 22 dicembre 1983
LXXII	- Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	21, 22 e 23 dicembre 1983

Il presente avviso annulla e sostituisce quelli pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 9 novembre 1983, pagina 8801, e n. 313 del 15 novembre 1983, pagina 8926, contenenti errori di stampa.

(6292)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9, parte seconda, del 1° maggio 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli 2 maggio 1980, n. 1148, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° giugno 1979, n. 2312.

(6247)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 314 del 16 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto alle attività tecniche, a tre posti di tecnico di laboratorio da impiegare in virologia, batteriologia e immunologia ed un posto di tecnico di laboratorio da impiegare in radioimmunologia.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1983, n. 25.

Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 4 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione dalla Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Dall'ambito di applicazione della presente legge è escluso il personale già addetto agli enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali per il quale l'assegnazione e l'inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati dalle precedenti leggi regionali 31 maggio 1978, n. 6 e 26 maggio 1979, n. 6.

Art. 2.

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è definitivamente assegnato agli uffici regionali od agli enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Il contingente di personale, di cui al precedente secondo comma è costituito dai dipendenti di ruolo e non di ruolo provenienti:

a) dalle amministrazioni statali, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) dall'opera dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, a norma dell'art. 44, seecondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Il personale proveniente dagli enti disciolti, le cui funzioni sono state attribuite agli enti locali, indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è assegnato agli enti locali.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà l'eventuale contingente di personale, tra quello di cui al precedente primo comma, che, per esigenze di coordinamento, è necessario assegnare definitivamente agli uffici regionali.

Agli enti locali può essere assegnato anche il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenti apposita domanda di opzione.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali di destinazione, dispone, con propria deliberazione, la ripartizione del personale di cui al primo e terzo comma del presente articolo tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

Art. 4.

L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale avverrà con apposita legge regionale.

L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nei ruoli degli enti locali avverrà in base ai criteri stabiliti col decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 ottobre 1983

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1983, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4 e 6 agosto 1981, n. 14.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 4 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 2, aumentato come segue:

la misura di cui al primo comma del citato art. 1 è aumentata a L. 380.000 mensili;

la misura di cui al secondo comma dello stesso art. 1 è aumentato a L. 250.000 mensili.

L'aumento di cui al precedente comma decorre dal 1° gennaio 1983 ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

« All'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, le parole "nella misura di L. 200.000 mensili maggiorata di lire 10.000 per ciascun componente il gruppo" sono sostituite con le parole "nella misura di L. 380.000 mensili maggiorata di L. 25.000 per ciascun componente il gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 1983" ».

Art. 3.

Spetta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale l'accertamento della effettiva utilizzazione dei contributi di cui alla legge regionale 13 marzo 1979, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle stesse norme di legge e dai criteri di cui al comma successivo.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvederà a fissare specifici criteri circa i tempi e le modalità di erogazione delle spese sostenibili dai gruppi consiliari e a determinare le forme della rendicontazione annuale.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1983 in L. 37.920.000, si fa fronte con le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità previste dall'apposito cap. 1001105 del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Per gli anni successivi, la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 ottobre 1983

DOMINIJANNI

(6211)

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica alla legge 14 giugno 1983, n. 58, recante: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e n. 87, concernenti provvedimenti per i settori agricoli e per alcuni comparti produttivi, e norme urgenti per i settori agricoli ». (Legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 26 del 18 giugno 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 241 del 2 settembre 1983).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 37, al primo comma, anziché: « lire *117.640* milioni », leggasi: « lire *125.790* milioni », ed al secondo comma, anziché: « lire *32.600* milioni », leggasi: « lire *35.600* milioni ».

(6173)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

(c. m. 411100833170) **L. 500**